



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 luglio 2019
(OR. en)

10738/19
ADD 1

ENER 395
WTO 188
FDI 18

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	9305/19 + ADD 1
Oggetto:	Raccomandazione di decisione che autorizza l'avvio di negoziati sulla modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia - Decisione del Consiglio - Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che sono parti del trattato sulla Carta dell'energia - Direttive di negoziato <i>Adozione</i> <i>Dichiarazioni</i>

Dichiarazione della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Lituania

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati sulla modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia

La Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Lituania appoggiano la necessità di modernizzare il trattato sulla Carta dell'energia in linea con le moderne norme, quali rispecchiate nella riforma dell'approccio dell'UE in materia di protezione degli investimenti. Riteniamo inoltre che il trattato sulla Carta dell'energia dovrebbe contenere validi riferimenti in materia di sviluppo sostenibile, compresi i cambiamenti climatici e la transizione verso l'energia pulita in linea con l'accordo di Parigi, al fine di tenere meglio conto delle nuove realtà del settore dell'energia, in particolare la crescente necessità di una cooperazione regionale e globale rafforzata in materia di protezione dell'ambiente.

Conformemente alla relazione della Commissione (COM(2019) 231 final), la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Lituania intendono che, poiché derivano dalla riforma dell'approccio dell'UE in materia di protezione degli investimenti, le disposizioni modernizzate del trattato sulla Carta dell'energia nel settore dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale delle imprese non avranno carattere vincolante. Si invita pertanto la Commissione a seguire questo approccio e a chiedere agli Stati membri orientamenti su ciascuna proposta presentata nel processo di modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia.

Dichiarazione della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica ceca, del Regno di Danimarca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica slovacca e del Regno di Spagna

La Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno di Spagna ribadiscono e confermano la loro posizione, espressa nella *Dichiarazione sulle conseguenze giuridiche della sentenza della Corte di giustizia nella causa Achmea e sulla protezione degli investimenti nell'Unione europea*, del 15 gennaio 2019, che recita fra l'altro:

"Gli accordi internazionali conclusi dall'Unione, compreso il trattato sulla Carta dell'energia, sono parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'UE e devono pertanto essere compatibili con i trattati. In base all'interpretazione dei collegi arbitrali, il trattato sulla Carta dell'energia conterrebbe anche una clausola compromissoria tra investitori e Stato applicabile tra Stati membri. Interpretata così, tale clausola sarebbe incompatibile con i trattati e dovrebbe pertanto essere disapplicata."

Dichiarano che l'adozione delle direttive di negoziato per la modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia non pregiudica la loro posizione in merito alla non applicazione dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia nelle controversie tra un investitore di uno Stato membro dell'UE e un altro Stato membro dell'UE, come indicato nella suddetta dichiarazione. La questione sarà trattata quanto prima."

Dichiarazione del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia:

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI MALTA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA E

IL REGNO DI SVEZIA ribadiscono e confermano la loro posizione, espressa nella *Dichiarazione sulle conseguenze giuridiche della sentenza della Corte di giustizia nella causa Achmea e sulla protezione degli investimenti nell'Unione europea*, del 16 gennaio 2019, che recita fra l'altro:

"La causa Achmea riguarda l'interpretazione del diritto dell'UE in relazione a una clausola compromissoria tra investitori e Stato in un trattato bilaterale di investimento tra Stati membri. Gli Stati membri rilevano che la sentenza *Achmea* non si esprime in merito alla clausola compromissoria tra investitori e Stato nel trattato sulla Carta dell'energia. Dopo la sentenza *Achmea* una serie di collegi arbitrali internazionali ha concluso che il trattato sulla Carta dell'energia contiene una clausola compromissoria tra investitori e Stato applicabile tra gli Stati membri dell'UE.¹ Questa interpretazione è attualmente impugnata dinanzi a un'autorità giudiziaria nazionale di uno Stato membro². In tale contesto, gli Stati membri sottolineano l'importanza di consentire un giusto processo e ritengono che, in assenza di una specifica sentenza in materia, non sarebbe opportuno esprimere pareri in merito alla compatibilità dell'applicazione intra-UE del trattato sulla Carta dell'energia con il diritto dell'Unione."

Dichiarano che l'adozione delle direttive di negoziato per la modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia non pregiudica la loro posizione in merito all'applicazione dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia nelle controversie tra un investitore di uno Stato membro dell'UE e un altro Stato membro dell'UE, come indicato nella suddetta dichiarazione.

-
- ¹ *Masdar Solar & Wind Cooperatief U.A./Regno di Spagna* - ICSID, causa n. ARB/14/1, *Eiser Infrastructure Limited e Energía Solar Luxembourg S.à.r.l./Regno di Spagna*- ICSD, causa n. ARB/13/36, *Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l./Regno di Spagna e Antin Energia Termosolar B.V./Regno di Spagna* - ICSID, causa n. ARB, 13/2, *Vattenfall AB; Vattenfall GMBH; Vattenfall Europé Nuclear Energy GMBH; Kernkraftwerk Krümmel GMBH & Co. oHG; Kernkraftwerk Brunbüttel GMBH & Co. oHG/Repubblica di Germania*, ICSID - causa n. ARB/12/12, *Antaris Solar GmbH e Michael Gode/Repubblica ceca* - Corte permanente di arbitrato (PCA), causa n. 2014-01, *Athena Investments A/S / Regno di Spagna* - Camera di commercio di Stoccolma (SCC), causa n. 150/2015
- ² Procedimento di annullamento della Corte d'appello di Stoccolma, causa n. 4658-18, *Novenergia II - Energy & Environment (SCA) (Granducato di Lussemburgo), SICAR/Regno di Spagna* - arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma (2015/06)

Dichiarazione del rappresentante del governo dell'Ungheria, del 15 luglio 2019, sulle conseguenze giuridiche della sentenza della Corte di giustizia nella causa Achmea e sulla protezione degli investimenti nell'Unione europea riguardo alla modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia

IL RAPPRESENTANTE DELL'UNGHERIA ribadisce e conferma la sua posizione, espressa nella *dichiarazione del rappresentante del governo dell'Ungheria, del 16 gennaio 2019, sulle conseguenze giuridiche della sentenza della Corte di giustizia nella causa Achmea e sulla protezione degli investimenti nell'Unione europea*, che recita fra l'altro:

"L'Ungheria dichiara inoltre che, a suo parere, la sentenza Achmea riguarda solo i trattati bilaterali di investimento intra-UE. La sentenza Achmea non si esprime in merito alla clausola compromissoria tra investitori e Stato del trattato sulla Carta dell'energia (di seguito "ECT") e non riguarda alcun procedimento arbitrale pendente o futuro avviato a norma dell'ECT.

In questo contesto l'Ungheria sottolinea l'importanza di consentire un giusto processo e ritiene inopportuno che uno Stato membro esprima il suo parere in merito alla compatibilità dell'applicazione intra-UE dell'ECT con il diritto dell'Unione. L'applicabilità attuale e futura dell'ECT nelle relazioni intra-UE richiede ulteriori discussioni e l'accordo individuale degli Stati membri."

L'Ungheria dichiara che l'adozione delle direttive di negoziato per la modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia non pregiudica la sua posizione in merito all'applicazione dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia nelle controversie tra un investitore di uno Stato membro dell'UE e un altro Stato membro dell'UE, come indicato nella suddetta dichiarazione.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto della richiesta del Consiglio affinché l'UE affronti con impegno la questione della trasparenza nella risoluzione delle controversie sugli investimenti nel contesto della modernizzazione dell'ECT. La Commissione osserva come, nel 2014, il Consiglio abbia già chiesto alla Commissione di negoziare un accordo in materia di trasparenza nella risoluzione delle controversie sugli investimenti mediante l'autorizzazione e le direttive impartite per negoziare la convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato basato sui trattati (la "convenzione di Maurizio"). La Commissione precisa di aver presentato proposte all'UE ai fini della firma e della conclusione della convenzione di Maurizio il 20 febbraio 2015 e fa notare che il Consiglio non ha ancora dato seguito a tali proposte. La loro adozione consentirebbe di applicare un meccanismo di trasparenza alle controversie nell'ambito del trattato sulla Carta dell'energia e di evitare la duplicazione delle attività miranti ad instaurare un nuovo insieme di norme per la trasparenza nell'ECT. La Commissione esorta pertanto il Consiglio ad adottare le proposte relative alla convenzione di Maurizio e successivamente a collaborare con la Commissione per garantire che altri paesi aderenti all'ETC ratifichino detta convenzione.
